



ACCADEMIA DI BELLE ARTI
BOLOGNA

Protocollo come da segnatura

Decreto n. 2050

REGOLAMENTO ELEZIONI CONSIGLIO ACCADEMICO 25-28

IL PRESIDENTE

Vista la Legge 21 dicembre 1999, n. 508;

Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 e successive modificazioni;

Visto l'Art. 20 dello Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Bologna approvato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con Decreto Direttoriale n. 49 del 19 marzo 2004;

Visto il Regolamento per le elezioni del Consiglio Accademico approvato dal Consiglio Accademico in data 15/4/2025;

DECRETA

Art. 1 - l'adozione del Regolamento per le elezioni dei membri del Consiglio Accademico per il triennio 25-28 deliberato dal Consiglio Accademico con delibera n. 18 del 15/04/2025 e la pubblicazione sul sito istituzionale.

La Presidente
Ing. Rita Finzi



ACCADEMIA DI BELLE ARTI BOLOGNA

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO ACCADEMICO TRIENNIO 2025-2028 *(Approvato dal C.A. con Delibera n. 18 nella seduta del 15/04/2025)*

IL DIRETTORE

Vista la legge 21 dicembre 1999 n. 508 recante la riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali pareggiati;
Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 che ha approvato il regolamento sui criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della Legge 21 dicembre 1999 n. 508;
Visto lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Bologna;

EMANA

il seguente regolamento per l'elezione dei componenti del Consiglio Accademico dell'Accademia di Belle Arti di Bologna per il triennio 2025/2028.

Capo I Oggetto

Art. 1 Oggetto e denominazioni

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per l'elezione dei componenti il Consiglio Accademico dell'Accademia di Belle Arti di Bologna.
2. Partecipano all'elezione i docenti in servizio attivo presso l'Accademia in quanto titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di durata annuale su posti in organico.
3. Non è considerato in servizio attivo il docente che, alla data di svolgimento delle consultazioni elettorali, risulti in aspettativa senza assegni, distaccato presso altra istituzione ovvero sia comunque, anche a seguito di provvedimento disciplinare o giudiziario avente efficacia definitiva, sollevato dai propri impegni didattici, salva l'ipotesi riservata al Direttore ai sensi dell'art. 23, comma 6 dello Statuto.

Art. 2 Composizione del Consiglio Accademico

1. Ai sensi dell'art. 33 dello Statuto, il Consiglio Accademico, oltre al Direttore che ne è membro di diritto, è composto da:
 - a) - dieci docenti eletti dal Collegio dei Professori;
 - b) - due studenti designati dalla Consulta degli Studenti, ai sensi di quanto disposto dal successivo capo III

Capo II Componenti eletti dal Collegio dei Professori

Art. 3 Caratteri generali del sistema elettorale



ACCADEMIA DI BELLE ARTI BOLOGNA

1. Sono nominati con decreto direttoriale membri del Consiglio Accademico i dieci docenti che abbiano ottenuto il maggior numero di voti di preferenza a seguito della consultazione elettorale svolta in attuazione del presente regolamento. In caso di parità di preferenze è nominato consigliere il docente avente maggiore anzianità di servizio maturata anche in altre istituzioni dell'AFAM purché conseguita in forza di un contratto di insegnamento; e in caso di ulteriore parità quello più anziano di età.
2. Ai sensi dell'art. 33, comma 3 dello Statuto, ciascun elettore ha diritto di esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo – arrotondato per difetto - sul numero totale dei candidati eleggibili.
3. Il voto è personale, eguale, libero e segreto.
4. I docenti eletti esercitano il mandato nell'esclusivo interesse dell'Accademia, senza vincoli di rappresentanza nei confronti di alcuno.
5. La regolarità delle consultazioni elettorali è garantita da apposita Commissione di cui al successivo art. 9.
6. La permanenza nella carica di consigliere accademico è condizionata al mantenimento di un rapporto di servizio attivo presso l'Accademia. Il mancato riscontro della condizione di cui al presente comma determina l'automatica decadenza dall'incarico, con contestuale avvio del procedimento di surroga di cui al successivo comma 7.
7. Ove un consigliere eletto cessi anticipatamente il mandato per dimissioni, decadenza o qualsiasi altra causa, esso viene tempestivamente sostituito con provvedimento del Direttore mediante la nomina del primo dei non eletti, che accetti, scorrendo i risultati delle consultazioni elettorali di riferimento. Rimane fermo, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. f) dello Statuto che il consigliere subentrante resta in carica per il periodo residuo del mandato di colui al quale subentra.
8. Nel caso in cui, relativamente al comma 7., non risulti la graduatoria dei non eletti si procederà a nuovo turno elettorale per la copertura del/i seggio/i scoperti.

Art. 4 - Elettorato attivo

1. Hanno diritto all'elettorato attivo i docenti dell'Accademia, con contratto a tempo indeterminato o determinato di durata annuale su insegnamenti in organico, in servizio attivo alla data di svolgimento delle consultazioni elettorali ai sensi dell'art. 1, comma 2.

Art. 5 - Elettorato passivo

1. Hanno diritto di elettorato passivo, con esclusione del Direttore e salva la loro formale candidatura ai sensi del successivo art. 7, comma 5, i docenti che alla data di indizione delle consultazioni elettorali siano in possesso delle seguenti condizioni:
 - a) servizio attivo presso l'Accademia di Belle Arti di Bologna;
 - b) ruolo ovvero titolarità di un contratto di insegnamento a tempo indeterminato o determinato compatibile con il periodo temporale del mandato;
 - c) anzianità di servizio di almeno 5 anni con partecipazione attiva alla vita dell'ente;
2. Non sono in ogni caso eleggibili i docenti che nell'ultimo quinquennio, considerato ai loro propri fini, siano stati sospesi dal servizio con provvedimento disciplinare esecutivo o dell'Autorità Giudiziaria passato in giudicato.



ACCADEMIA DI BELLE ARTI BOLOGNA

3. Non può essere eletto il docente che abbia già svolto la funzione di consigliere per 2 (due) mandati consecutivi.

Capo III - Componenti eletti dalla Consulta degli Studenti

Art. 6 - Componente studentesca

1. La Consulta degli Studenti provvede a designare i due studenti che, ai sensi dell'art. 33, comma 2 lett. b) dello Statuto, siedono in Consiglio Accademico.
2. La condizione di studente è data dall'iscrizione ad uno dei corsi di diploma, di specializzazione, di perfezionamento o master organizzati e direttamente svolti dalla presente Accademia. Ove, nel corso del mandato, tale condizione cessi, sarà cura della Consulta provvedere alla sua sostituzione ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett.i) dello Statuto.

Capo IV - Modalità organizzative

Art. 7 - Procedimento elettorale

1. L'elezione del Consiglio Accademico è indetta dal Direttore dell'Accademia con decreto pubblicato all'albo dell'Istituto almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per il suo svolgimento.
2. Entro i successivi 5 (cinque) giorni sono affissi all'Albo, a cura della Direzione Amministrativa, in distinti elenchi i nominativi dei docenti titolari dell'elettorato attivo e passivo di cui agli art. 4 e 5 del presente regolamento.
3. I docenti titolari dell'elettorato passivo avanzano la candidatura in forma scritta e sottoscritta depositata, eventualmente allegando una dichiarazione di intenti o altro dato ritenuto utile, presso la Direzione dell'Accademia entro le ore **15.00** del quinto giorno lavorativo antecedente lo svolgimento della consultazione elettorale (**28 maggio 2025**). Di tali candidature e relativa documentazione di corredo è data immediata informazione in un elenco, progressivamente aggiornato dalla Commissione Elettorale, affisso in apposita bacheca e quindi altresì esposto, nei giorni della consultazione, presso il seggio elettorale.
4. La suddetta candidatura costituisce requisito di eleggibilità previo parere della Commissione elettorale
5. La Direzione, compatibilmente alle disponibilità consentite dalle attività didattiche, fin a 2 giorni prima della consultazione elettorale, mette a disposizione dei candidati spazi idonei per eventuali riunioni di presentazione dei programmi.
6. La consultazione elettorale si svolge in 2 (due) giornate consecutive, dalle ore **10.00** alle ore **14.00**.
7. Per il triennio 2025/2028 la consultazione elettorale si svolge nei giorni **4 e 5 Giugno 2025**.

Art. 8 - Scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio delle votazioni sono svolte, senza soluzione di continuità, non appena vengono chiuse le urne nella seconda delle due giornate di votazione. Delle operazioni elettorali e di scrutinio delle schede è redatto contestuale verbale sottoscritto dai membri della Commissione di seggio.



ACCADEMIA DI BELLE ARTI BOLOGNA

2. La proclamazione dei risultati, integrata con gli esiti dei procedimenti di designazione della componente studentesca di cui all'art. 6 del presente regolamento, è effettuata dal Presidente della Commissione Elettorale al termine delle operazioni di scrutinio e quindi pubblicata all'Albo e sul sito dell'Accademia; copia viene altresì consegnata alla Direzione.

Art. 9 - La Commissione Elettorale

1. La Commissione Elettorale che presiede la consultazione è costituita da 3 (tre) docenti nominati dal Direttore fra quelli che non siano candidati.
2. La Commissione è presieduta dal membro più anziano di età.
3. È compito della Commissione Elettorale:
 - a) - acquisire le candidature e valutare la loro congruità con l'art. 5, comma 1 del presente Regolamento;
 - b) - sovrintendere alla regolarità del procedimento elettorale ai sensi dello Statuto e del presente Regolamento.
 - c) - nominare la Commissione di seggio di cui al successivo art. 10.
 - d) - predisporre il materiale per le operazioni di voto: elenco degli aventi diritto al voto, verbali e schede di votazione, verbali di scrutinio, matite, nonché materiali di cancelleria.
 - e) - acquisire gli eventuali reclami di cui all'art. 7, commi 4 e 5, in genere, di ogni altra contestazione che le venga formalmente sottoposta inerente allo svolgimento della consultazione elettorale, ove necessario convocando le parti in causa e comunque svolgendo tutti i riscontri che si rendano opportuni in relazione alla fattispecie concreta.
4. La Commissione Elettorale espleta i propri compiti avvalendosi, mediante il Direttore Amministrativo, degli Uffici dell'Accademia.

Art. 10 - La Commissione di seggio

1. La Commissione di seggio è costituita da 3 (tre) docenti membri effettivi e uno supplente che non abbiano avanzato la candidatura ai sensi dell'art. 7, commi 4 e 5.
2. È compito della Commissione di seggio, presieduta dal membro più anziano di età, sovrintendere alla costituzione del seggio e a tutte le operazioni di voto, assicurandone il regolare svolgimento, nonché procedere alle operazioni di scrutinio.
3. Nel corso delle operazioni di voto il seggio deve essere sempre costituito almeno da 2 membri della Commissione.

Art. 11 - Modalità di voto e scheda elettorale

1. A ciascun elettore è consegnata una scheda elettorale, precedentemente controfirmata da 1 membro della Commissione di seggio, previo accertamento della sua identità.
2. L'elettore deve poter esprimere il voto in luogo idoneo a garantirne la segretezza.
3. Il voto si esprime indicando in corrispondenza dell'apposito spazio a fianco del/i nominativo/i del/i candidato/i prescelti fino ad un max. di 3 preferenze. Le preferenze vanno espresse marcando con un segno inequivoco il riquadro corrispondente al nominativo del o dei candidati prescelti.
4. È nulla la scheda che riporti nomi o segni atti a riconoscere e identificare l'elettore. È altresì nulla la scheda che riporti un numero di preferenze superiore a quello consentito, ovvero rechi comunque indicazioni diverse da quelle volte ad esprimere la o le preferenze.
5. La scheda, debitamente ripiegata dall'elettore, viene inserita nell'apposita urna.



ACCADEMIA DI BELLE ARTI
BOLOGNA

6. La Commissione di seggio, su richiesta dell'elettore che ritenga di essere incorso in errore nell'espressione del voto prima di aver riposto la scheda nell'urna, provvede all'annullamento della scheda annullandola all'istante e riconsegna all'elettore una nuova scheda elettorale.

Art. 12 - Modalità di pubblicità

1. Il presente decreto è pubblicato all'Albo dell'Accademia di Belle Arti di Bologna, inserito nel sito web ed inviato a tutte le Accademie italiane e al M.I.U.R. - A.F.A.M.
2. La Direzione è comunque autorizzata ad attuare ogni ulteriore forma di pubblicità che risultasse conveniente o utile.

Bologna, *data di firma digitale*



ACCADEMIA DI BELLE ARTI
BOLOGNA

ALLEGATO A)

**SCHEDA DI CANDIDATURA
PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO
DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BOLOGNA
(Triennio 2025 – 2028; Elezioni del 4 e 5 Giugno 2025)**

Al Direttore

dell'Accademia di Belle Arti di Bologna

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

docente in servizio dal ___/___/_____, presso

l'Accademia di Bologna per la disciplina di

presa visione del Regolamento Elettorale con il quale sono indette le elezioni per
l'elezione del Consiglio Accademico dell'Istituto per il triennio 2025-2028,

presenta la propria candidatura.

Bologna, _____

FIRMA
